

DELIBERAZIONE 31 MARZO 2026

105/2026/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORRISPETTIVI DI REINTEGRAZIONE RELATIVI ALLE UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALI ISOLATE NELLA DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER GLI ANNI 2013 E 2014, IN ESITO AI PROCEDIMENTI AVVIATI CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 243/2025/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1380^a riunione del 31 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 192/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 192/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 864/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 864/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 154/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 95/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 95/2021/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2021, 118/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 118/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 giugno, 243/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 243/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 538/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 538/2025/R/eel);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sezione I, 11 aprile 2025, n. 1320 (di seguito: sentenza 1320/2025);
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione I, 11 aprile 2025, n. 1321 (di seguito: sentenza 1321/2025);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 2 dicembre 2015, prot. Autorità 36630, del 10 dicembre 2015 (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Enel Produzione, dell'8 agosto 2016, prot. Autorità 23265, del 17 agosto 2016 (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 14 marzo 2018, prot. Autorità 9155, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di Enel S.p.A. (di seguito: Enel), del 21 marzo 2018, prot. Autorità 10105, del 22 marzo 2018 (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la lettera della DMEA, del 22 marzo 2018, prot. Autorità 10115, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 3 aprile 2018, prot. Autorità 11664, del 4 aprile 2018 (di seguito: terza comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Enel, del 22 maggio 2018, prot. Autorità 16470, del 23 maggio 2018 (di seguito: seconda comunicazione Enel);
- la lettera della Direzione Mercati Energia dell'Autorità (di seguito: DIME), del 12 giugno 2025, prot. 42034, di pari data (di seguito: prima lettera DIME);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 27 giugno 2025, prot. Autorità 46368, del 30 giugno 2025 (di seguito: quarta comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 15 ottobre 2025, prot. Autorità 70743, del 16 ottobre 2025 (di seguito: quinta comunicazione Enel Produzione);
- la lettera della DIME, del 24 febbraio 2026, prot. 14577, di pari data (di seguito: seconda lettera DIME).

CONSIDERATO CHE:

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;

- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) individui e pubblichi l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
- gli elenchi degli impianti essenziali pubblicati da Terna per gli anni 2013 e 2014 includono le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione: Alicudi, Capraia, Filicudi, Ginostra, Malfa, Panarea, S. Marina Salina, Stromboli, Ventotene e Vulcano (di seguito: unità isolate di Enel Produzione).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le deliberazioni 95/2021/R/eel e 118/2021/R/eel, l'Autorità ha definito i Corrispettivi relativi alle unità isolate di Enel Produzione per gli anni 2013 e 2014, stabilendo importi inferiori a quelli richiesti da Enel Produzione; le decurtazioni sono dipese principalmente dal riconoscimento parziale dei costi fissi di natura operativa diversi dall'ammortamento (di seguito: costi fissi operativi), sulla base di un'analisi economica comparata;
- Enel Produzione ha impugnato le deliberazioni 95/2021/R/eel e 118/2021/R/eel, formulando, tra le varie censure, quelle della mancanza di una previa comunicazione delle ragioni ostative all'integrale accoglimento delle istanze e della carenza di motivazione;
- con le sentenze 1320/2025 e 1321/2025, il TAR Lombardia ha accolto i ricorsi promossi da Enel Produzione, ravvisando la mancanza di contraddittorio e l'illegittimità dei provvedimenti per carenza di motivazione;
- in conseguenza di tali pronunce, l'Autorità è tenuta a riesercitare il potere di determinazione dei Corrispettivi per gli anni 2013 e 2014 in relazione alle unità isolate di Enel Produzione, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie partecipative, con particolare riferimento, quindi, a quanto disposto dal d.P.R. 244/01;
- al fine di ottemperare alle sentenze 1320/2025 e 1321/2025, con la deliberazione 243/2025/R/eel l'Autorità ha avviato procedimenti volti a determinare nuovamente detti Corrispettivi;
- nell'ambito dei procedimenti di cui al precedente alinea, con la prima lettera DIME, è stato richiesto a Enel Produzione di trasmettere alcuni documenti ed elementi informativi integrativi;
- con la quarta comunicazione omonima, Enel Produzione ha chiesto una proroga del termine per la risposta alla prima lettera DIME;

- con la deliberazione 538/2025/R/eel, l'Autorità ha posticipato il termine di chiusura dei procedimenti avviati con la deliberazione 243/2025/R/eel, al fine di tenere conto della citata istanza di proroga di Enel Produzione e di valutare, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie partecipative, le integrazioni rese disponibili dal medesimo utente con la quinta comunicazione Enel Produzione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- Enel Produzione ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi:
 - per l'anno 2013, con la prima comunicazione Enel Produzione, come modificata e integrata con la terza e la quinta comunicazione Enel Produzione;
 - per l'anno 2014, con la seconda comunicazione Enel Produzione, come modificata e integrata con la terza e la quinta comunicazione Enel Produzione;
- rispetto alle unità isolate di Enel Produzione Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo a Enel Produzione:
 - per l'anno 2013, ai sensi della deliberazione 192/2016/R/eel;
 - per l'anno 2014, ai sensi della deliberazione 864/2017/R/eel;
- come specificato nella prima, nella seconda e nella quinta comunicazione Enel Produzione, nelle more della completa implementazione della deliberazione ARG/elt 89/09, l'omonima società ha immesso in rete l'energia prodotta dalle proprie unità isolate senza percepire per la stessa alcuna remunerazione in termini di ricavi da mercato dell'energia e da sbilanciamento positivo;
- con la terza comunicazione Enel Produzione, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA, tra cui l'elenco delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno 2013 e l'elenco delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno 2014;
- il comma 65.14 prevede che, relativamente alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, si consideri una quota del valore ex comma 65.15, definita in funzione del periodo di ammortamento nell'anno considerato;
- con la prima e la seconda comunicazione Enel, l'omonimo soggetto, in qualità di capogruppo delle società che svolgono attività che riguardano le reti isolate oggetto della presente deliberazione, ha fornito all'Autorità le informazioni richieste con la prima lettera DMEA;
- con la prima comunicazione Enel, l'omonima società ha inoltre fornito all'Autorità l'elenco dei proventi da certificati verdi che Enel Produzione ha ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per l'impianto di Capraia, con riferimento a un periodo pluriennale che include gli anni 2013 e 2014;
- con la quinta comunicazione Enel Produzione, sono stati forniti all'Autorità i documenti e le informazioni richiesti con la prima lettera DIME, ivi inclusi quelli relativi agli oneri di alcuni specifici interventi manutentivi classificati dall'utente tra i costi fissi operativi;

- ai sensi del comma 65.20, i criteri di valutazione delle voci di costo delle immobilizzazioni e delle voci dei costi fissi operativi riconosciuti, che includono gli oneri per manutenzione diversi da quelli capitalizzati o variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta, sono gli stessi di quelli applicati per la redazione del bilancio di esercizio;
- dalla quinta comunicazione Enel Produzione emerge che l'utente redige il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali IAS – IFRS e, in particolare, ai fini della valutazione degli investimenti attinenti alle immobilizzazioni materiali, verifica i requisiti di capitalizzazione previsti dal principio IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari (di seguito: IAS 16).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la seconda lettera DIME, sono state trasmesse a Enel Produzione le risultanze istruttorie relative alla nuova determinazione dei Corrispettivi riferiti alle unità isolate di Enel Produzione per gli anni 2013 e 2014;
- nello specifico, per quanto attiene all'anno 2013, con la citata lettera è stata anticipata a Enel Produzione l'intenzione di proporre al Collegio dell'Autorità di:
 - a) includere tra i ricavi rilevanti per il Corrispettivo i seguenti importi, non considerati dall'utente nell'istanza di reintegrazione:
 - l'acconto del Corrispettivo di cui alla deliberazione 192/2016/R/eel;
 - i proventi derivanti dal riconoscimento dei certificati verdi per l'anno 2013 riportati nella prima comunicazione Enel in relazione all'impianto Capraia;
 - b) riconoscere come costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale di alcune unità isolate di Enel Produzione, importi diversi da quelli indicati dall'utente nell'istanza di reintegrazione, per tenere conto di quanto previsto dal comma 65.14 in tema di immobilizzazioni soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno; al fine di rendere il calcolo più preciso possibile, è stato inoltre adottato il giorno come unità temporale;
 - c) escludere dai costi fissi operativi riconosciuti le spese di rappresentanza riportate nella quinta comunicazione Enel Produzione in relazione all'impianto Vulcano, in quanto non strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto;
 - d) escludere dai costi fissi operativi riconosciuti gli importi indicati nell'istanza di reintegrazione con riferimento agli interventi di installazione di nuove vasche del sistema di gestione delle acque reflue, eseguiti presso gli impianti Malfa, Panarea, Santa Marina Salina, Stromboli e Vulcano, in quanto tali interventi soddisfano i criteri di capitalizzazione dell'IAS 16; nello specifico:
 - secondo quanto indicato nella quinta comunicazione Enel Produzione, sono interventi non ricorrenti di sostituzione di vasche preesistenti;
 - le vasche sono una componente significativa, strutturale e funzionale del sistema di gestione delle acque reflue, in grado di generare benefici economici futuri e caratterizzata da un costo che può essere determinato in modo attendibile;
 - e) riconoscere a Enel Produzione la possibilità di richiedere la reintegrazione dei costi degli interventi di cui alla precedente lettera d) (di seguito: interventi per l'anno

- 2013) alle condizioni previste per le immobilizzazioni materiali dall'articolo 65, comunicando le informazioni rilevanti allo scopo;
- con riferimento all'anno 2014, con la seconda lettera DIME è stata comunicata a Enel Produzione l'intenzione di proporre al Collegio dell'Autorità di:
 - a) includere tra i ricavi rilevanti per il Corrispettivo i seguenti importi, non considerati dall'utente nell'istanza di reintegrazione:
 - l'acconto del Corrispettivo di cui alla deliberazione 864/2017/R/eel;
 - i proventi derivanti dal riconoscimento dei certificati verdi per l'anno 2014 riportati nella prima comunicazione Enel in relazione all'impianto Capraia;
 - b) riconoscere, per l'anno 2014, come costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale di alcune unità isolate di Enel Produzione, importi diversi da quelli indicati dall'utente nell'istanza di reintegrazione, per le ragioni e secondo le modalità descritte alla precedente lettera b);
 - c) escludere dai costi fissi operativi riconosciuti le spese di rappresentanza riportate nella quinta comunicazione Enel Produzione in relazione all'impianto Santa Marina Salina, in quanto non strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto;
 - d) escludere dai costi fissi operativi riconosciuti l'importo dell'intervento di sostituzione e smaltimento di serbatoi per il combustibile, effettuato presso l'impianto Ventotene, poiché l'intervento soddisfa i criteri di capitalizzazione dell'IAS 16; in particolare:
 - secondo quanto indicato nella quinta comunicazione Enel Produzione, è un intervento non ricorrente di sostituzione di serbatoi preesistenti;
 - i serbatoi sono una componente significativa, strutturale e funzionale del sistema di approvvigionamento, in grado di generare benefici economici futuri e caratterizzata da un costo che può essere determinato in modo attendibile;
 - e) escludere dai costi fissi operativi riconosciuti l'importo riguardante l'intervento su edifici e aree interne al sito, eseguito presso l'impianto Capraia, in quanto l'intervento soddisfa i criteri di capitalizzazione dell'IAS 16; nello specifico:
 - l'entità economica e la natura delle lavorazioni realizzate evidenziano un intervento non ricorrente di rifacimento;
 - il tetto è una componente significativa, strutturale e funzionale del fabbricato, in grado di generare benefici economici futuri e caratterizzata da un costo che può essere determinato in modo attendibile;
 - l'installazione di linee vita rappresenta una miglioria, dato che costituiscono elementi aggiuntivi non presenti originariamente, che incrementano la capacità del bene di generare benefici economici futuri, migliorando la sicurezza operativa e consentendo una riduzione dei costi futuri di manutenzione;
 - f) riconoscere a Enel Produzione la possibilità di richiedere la reintegrazione dei costi degli interventi di cui alle precedenti lettere d) ed e) (di seguito: interventi per l'anno 2014) alle condizioni previste per le immobilizzazioni materiali dall'articolo 65, comunicando le informazioni rilevanti allo scopo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- chiudere i procedimenti *ex* deliberazione 243/2025/R/eel, determinando i Corrispettivi relativi alle unità isolate di Enel Produzione per gli anni 2013 e 2014 e prevedendo che gli stessi siano riconosciuti da Terna a Enel Produzione in luogo di quelli definiti con le deliberazioni 95/2021/R/eel e 118/2021/R/eel;
- fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti, accogliere, per le finalità esplicitate al precedente alinea, le istanze di reintegrazione dei costi avanzate da Enel Produzione per l'anno 2013, con la prima comunicazione Enel Produzione, come successivamente integrata con la terza e la quinta comunicazione Enel Produzione, e per l'anno 2014, con la seconda comunicazione Enel Produzione, come successivamente integrata con la terza e la quinta comunicazione Enel Produzione;
- determinare i Corrispettivi per gli anni 2013 e 2014 attinenti alle unità isolate di Enel Produzione apportando ai costi e ai ricavi riportati nelle corrispondenti istanze di reintegrazione le modifiche indicate nelle risultanze istruttorie sopra descritte, di cui alla seconda lettera DIME, per le motivazioni già evidenziate;
- riconoscere a Enel Produzione la possibilità di richiedere la reintegrazione dei costi degli interventi per l'anno 2013 e degli interventi per l'anno 2014 alle condizioni previste per le immobilizzazioni materiali dall'articolo 65, previa comunicazione delle informazioni rilevanti allo scopo

DELIBERA

1. di chiudere i procedimenti avviati con la deliberazione 243/2025/R/eel, prevedendo che Terna S.p.A. riconosca, a Enel Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento alle unità isolate della medesima società, i corrispettivi di reintegrazione dei costi per gli anni 2013 e 2014 indicati nell'Allegato A, in luogo di quelli stabiliti con le deliberazioni 95/2021/R/eel e 118/2021/R/eel;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 aprile 2026;
3. di riconoscere a Enel Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa, la facoltà di presentare istanza di reintegrazione dei costi relativi agli interventi per l'anno 2013 e agli interventi per l'anno 2014, alle condizioni previste per le immobilizzazioni materiali dall'articolo 65 della deliberazione 111/06, previa comunicazione delle informazioni rilevanti allo scopo;
4. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e a Enel Produzione S.p.A.;

5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua